



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 24/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In qualità di condomino, la ricorrente chiede all'intermediario copia dell'estratto conto condominiale relativo all'anno 2012, giacché esige di controllare la corretta contabilizzazione dei propri bonifici a favore del condominio.

Replica l'intermediario che con la novella dell'art. 1129, comma 7, del codice civile l'unico legittimato a prendere visione o estrarre copia del conto corrente è l'amministratore. Ne discende che la domanda non può essere accolta.

DIRITTO

La controversia si restringe alla legittimazione del condomino ad ottenere dalla banca copia dell'estratto conto intestato al condominio. Giova al riguardo considerare come la novella dell'art. 1129, comma 7 (introdotta dall'art. 9, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220), cod. civ. preveda che *"ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica"*. Si tratta di una disciplina che coinvolge necessariamente l'intermediario, il quale è dalla legge chiamato a rispondere esclusivamente all'amministratore del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condominio, e non anche ai singoli condomini, i quali possono pretendere dall'amministratore (e non anche dalla banca) l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione. D'altronde si tratta di una disciplina che appare coerente con i poteri di disposizione del conto, i quali certo non spettano ai singoli condomini bensì solo all'amministratore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO